

CONTRIBUTO
QUOTIDIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Nel collegio composto da

MAFFEI dott. Corrado

Presidente

CAPIZZI dott. Ettore

Consigliere

PINTO dott. Diego

Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione [REDACTED] posto in
decisione all'udienza del 24.1.2019

TRA

BANCA [REDACTED] soc.coop. a r.l.

(Avv. [REDACTED])

E

la SOCIETA' [REDACTED] spa

(Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED])

E

COMMISSARIO [REDACTED] e COMMISSARIO [REDACTED] nella qualità di COMMISSARI GIUDIZIALI DELLA
PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO DI la SOCIETA' [REDACTED] Spa

(Avv.ti [REDACTED] e MATTARELLI Corrado)

Oggetto: Reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Latina del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

La BANCA [REDACTED] soc.coop. a r.l. ha proposto reclamo avverso il
provvedimento in oggetto con il quale era stata autorizzata per 60 giorni la proroga della
sospensione del contratto di anticipazione bancaria con mandato all'incasso pendente intercorrente
tra la SOCIETA' [REDACTED] spa e BANCA [REDACTED] ferma restando l'apertura di un conto

corrente per la gestione degli incassi derivanti dalla sospensione sottoposto alla vigilanza dei Commissari giudiziali.

Si sono costituiti in giudizio la SOCIETA' [REDACTED] e i Commissari giudiziali, questi ultimi deducendo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva instando per il rigetto del reclamo.

I motivo : " *Violazione del contraddittorio previsto dall'art 169 bis L.F.* "

La doglianza è infondata.

Nell'ipotesi di proroga della sospensione del contratto- nel caso di specie tempestivamente richiesta- non è prevista ex art 169 bis L.F, primo comma, secondo cpv, data la natura interinale di quest'ultimo e consequenziale rispetto all'originario provvedimento di sospensione – rispetto al quale, peraltro, era stato instaurato il contraddittorio, un diritto al preventivo contraddittorio.

Pertanto, avendo il tribunale disposto esclusivamente la proroga della sospensione, non è ravvisabile ex post una violazione del diritto di difesa.

Per quanto attiene agli altri motivi si richiama per relationem il provvedimento di questa Corte

~~XX~~, in virtù del principio consolidato della legittimità della motivazione per relationem.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle parti resistenti evidenziandosi che dal reclamo non risulta né espressamente, né implicitamente che la vocatio in ius dei Commissari giudiziali sia stata effettuata ai soli fini di denunciatio litis.

PQM

Rigetta il reclamo e condanna BANCA [REDACTED] soc. coop. p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore di la SOCIETA' [REDACTED] spa che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese gen e dei COMMISSARI GIUDIZIALI che liquida per in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese gen.

Roma, 24.1.2019

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

1 FEB 2019

Roma



2